COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di pubblica convocazione - seduta Prima

N° **19** *del* **21/03/2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNUALITA' DAL 2022 AL 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2022

L'anno 2022, addì ventuno del mese di Marzo alle ore 18:30 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Negri Silvano il Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) Segretario Comunale Dott.ssa Schillaci Maria Rosa.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	NEGRI SILVANO	X		7	LAAREJ WIAM	X	
2	LUNGHI ANGELO	X		8	SOLA DAMIANO	X	
3	ZUCCOTTI BEATRICE	X		9	MOLINARI GIANMARIO	X	
4	CERIOLI ALBERTA	X		10	LECCE DOMENICO	X	
5	BORRA SARA MARIA	X		11	DE CESARE SARA	X	
6	SAMARATI STEFANO	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNUALITA' DAL 2022 AL 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999**,** sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Senna Lodigiana non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato**;**

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;

c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la delibera n.15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 di ARERA con la quale è stato approvato il nuovo Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che contiene i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali che dovranno adottare tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che i nuovi obblighi previsti dal TQRIF sopra richiamato prevedono che gli Enti Territorialmente Competenti dovranno individuare in quale tra i 4 schemi regolatori (da minimo ad avanzato) predeterminati dall'Autorità, si configura il proprio servizio, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio/Carta della qualità vigenti, prevedendo i relativi costi nel PEF;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.18 del 21.03.2022 con la quale il Comune in qualità di ETC ha deliberato di adottare lo Schema regolatorio I in quanto in linea con la condizione attuale, garantendo gli standard qualitativi minimi richiesti;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 09.03.2022 dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio di Igiene Urbana;

Vista, altresì, l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 11.03.2022 dal Revisore die Conti Rag. Marco Mattei;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 217.429,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di € 1.348,00;

Dato atto che la quota della differenza fra PEF 2020 e PEF 2019, in conformità all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, pari ad euro 2.035,00 era già stata oggetto di conguaglio nel PEF 2021 e pertanto non va ad impattare sul PEF 2022;

Considerato che nel PEF 2022/2025 annualità 2023/2025 sono stati altresì previsti i costi necessari ad adeguare la Carta della qualità del Comune di Senna Lodigiana, da integrare con il Gestore del Servizio, come previsto dalla delibera n.15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 di ARERA;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 82% del costo complessivo ed il restante 18% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che il regolamento comunale prevede agevolazioni che comportano un minor gettito stimano pari ad € 3.258,56;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

RITENUTO alla luce di quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) per quanto concerne le modalità di riscossione della TARI per l'anno in corso di procedere alla riscossione del tributo in n. 2 rate di eguale importo con scadenza 30 Giugno 2022 (1.a rata) e 31 Ottobre 2022 (2.a rata);

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 25.02.2022;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

ai Responsbili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Relaziona sull'argomento di cui all'oggetto il Consigliere Comunale Cerioli Alberta;

Interviene il Consigliere Comunale De Cesare Sara chiedendo se è stato apportato un aumento alle tariffe della TARI;

Il Consigliere Comunale Cerioli Alberta specifica che con il nuovo metodo di calcolo si fa riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2020, secondo quanto disposto da ARERA, l'aumento delle tariffe discende dall'applicazione del nuovo metodo che prevede l'adeguamento dei costi al costo della vita;

Il Consigliere Comunale De Cesare Sara chiede se si possa rateizzare la TARI in numero tre rate;

Il Consigliere Comunale Lecce Domenico chiede se è possibile eseguire il pagamento della TARI in tre rate senza inoltrare al Comune specifica domanda;

Il Consigliere Comunale Molinari Gianmario chiede se c'è stato un aumento della tariffa di parte fissa rispetto alle tariffe adottate per l'anno 2021;

Il Consigliere Comunale Cerioli Alberta riferisce che nell'anno 2022, rispetto alle tariffe TARI 2021, c'è stata una leggera diminuzione per quanto riguarda la parte fissa della tariffa, ma un lieve incremento della tariffa di parte variabile;

Il Consigliere Comunale Molinari Gianmario chiede perché non si è sopperito all'aumento delle tariffe con risorse comunali della fiscalità generale;

Il Sindaco dà la parola al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Servizio Tributi il quale relaziona precisando preliminarmente che gli aumenti sono derivati dal nuovo metodo di calcolo, evidenziando l'impossibilità per l'Ente di assumere ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalle

detrazioni già applicate in sede di predisposizione del piano economico finanziario ammontanti a circa 58 mila euro;

Il Consigliere Comunale Molinari Gianmario chiede chiarimenti sulla incidenza degli aumenti rispettivamente sulle utenze domeniche e non domestiche;

Il Responsabile del Servizio risponde che per una famiglia numerosa sono circa 40 euro all'anno, per le utenze non domestiche l'aumento varia a seconda del tipo di attività esercitata. Specifica poi che nella determinazione delle tariffe l'ufficio ha agito nei limiti delle possibilità consentite dalla vigenti disposizioni in materia. Per quanto riguarda la rateizzazione dei pagamenti, il Responsabile del Servizio informa che il Regolamento generale delle entrate disciplina anche la possibilità e le modalità per i contribuenti di richiedere la rateizzazione delle imposte e tasse comunali;

Il Consigliere Comunale Cerioli Alberta afferma che per gli anni 2020 e 2021 le attività hanno potuto usufruire delle agevolazioni e riduzioni sulla TARI previste da specifiche disposizioni legislative e si augura che anche per l'anno 2022 si possa fare altrettanto;

Il Consigliere Comunale Molinari Gianmario teme che la TARI 2022 per le attività comporterà una spesa difficile da sostenere;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con n. 3 voti contrari (Consiglieri Comunali Lecce Domenico, Molinari Gianmario e De Cesare Sara, tutti gli altri favorevoli;

D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa,

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;

3. di validare, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA, i documenti a corredo del P.E.F. 2022/2025, di seguito elencati e riportati in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 a. P.E.F. 2022-2025 per il servizio integrato gestione dei rifiuti;
 b. Relazione di accompagnamento;
 c. Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del gestore;
 d. Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune;

4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
5. di dare atto che la riscossione della Tassa Rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2022, in 2 rate secondo le seguenti scadenze:
 a. 30 GIUGNO 2022

b. 31 OTTOBRE 2022

6. di date atto che il Comune, in qualità di ETC, con deliberazione C.C. n. 18 del 21.03.2022 ha adottato lo Schema regolatorio I come richiesto dal nuovo Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con delibera n.15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 di ARERA;

7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente,

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

PROVINCIA DI LODI

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco	Segretario Comunale
Negri Silvano	Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

(atto sottoscritto digitalmente)